

Stabilimento - Sede legale e amministrativa:

Regione Cravero, 2 - 10080 RIVARA C.S.E (TO)
Tel (0124) 474709 - 31187

Telefax (0124) 31506

Stabilimenti:

Via A. Grosso, 14 - 10080 RIVARA (TO)
Tel (0124) 479711 - Fax 479256
Via Forno, 19 10080 RIVARA (TO)

Registro Imprese Torino n. 6/58
Cod. Fis. e P.IVA 00500870019
VAT Identification N: IT 00500870019
R.E.A. Torino n. 149612
Capitale sociale 120.000 euro I.V.
web: www.valgiovanni.com

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001 - IATF 16949
BUREAU VERITAS
Certification



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ED.1 – FEB 2021

1. Principi generali

1.1 Il rapporto contrattuale tra “Acquirente” (Val Giovanni e Figli) e “Fornitore” sarà regolato esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di acquisto.

1.2 Le presenti condizioni generali di acquisto sono le uniche che disciplinano i contratti di acquisto o gli ordini di acquisto stipulati dalla Val Giovanni e Figli. Le eventuali condizioni generali di vendita del fornitore non troveranno in alcun caso applicazione, neppure parziale.

1.3 L’Ordine sarà inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, Raccomandata A.R telefax o altro mezzo stabilito tra le parti.

1.4 Il Fornitore non potrà affidare a terzi o subappaltare, neppure parzialmente, l’esecuzione dell’Ordine; non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, i crediti, le obbligazioni e i diritti nascenti dall’Ordine e dal Contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente. Il Fornitore rimane il solo responsabile per la corretta attuazione dell’Ordine e dovrà tenere indenne l’Acquirente da qualsiasi reclamo o pretesa avanzati dai propri dipendenti, dai subappaltatori e subfornitori.

2. Ordini e Contratti

2.1 Gli ordini di acquisto “aperti e/o chiusi” della Val Giovanni e Figli e di conseguenza anche le condizioni generali di acquisto indicate nei medesimi ordini, nel caso in cui non chiaramente rifiutati per iscritto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla loro ricezione, si intenderanno accettati dal Fornitore.

2.2 La Val Giovanni e Figli potrà annullare e/o revocare ogni ordine di acquisto “chiuso” e/o “aperto” o recedere da qualsivoglia singolo contratto in ogni momento, a sua discrezione. La Val Giovanni e Figli dovrà tenere indenne il Fornitore esclusivamente dalle spese sostenute per l’esecuzione della fornitura, sino al momento dell’esercizio del diritto di recesso, annullamento o revoca dell’ordine di acquisto, escluso il mancato guadagno.

3. Termini di consegna

3.1 I termini di consegna, i luoghi, le date indicati nei singoli contratti o negli ordini di acquisto della Val Giovanni e Figli sono vincolanti per il Fornitore che è tenuto a consegnare la merce e/o a ultimare le opere e i servizi nella quantità e modalità indicata nell’Ordine e nel luogo stabilito dall’Acquirente.

3.2 In caso di ritardo anche parziale nelle consegne, l’Acquirente avrà diritto a:

a) addebitare al Fornitore una penale per il ritardo in ragione del 3% del prezzo della merce non consegnata entro il termine indicato, per ogni settimana di ritardo, salvo ogni altra diversa percentuale indicata nell’Ordine che prevarrà;

b) risolvere, con effetto immediato e di pieno diritto, il Contratto, e comunque revocare l’Ordine, mediante semplice comunicazione.

3.3 L'accettazione totale di una consegna di merce in ritardo non implicherà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata ad una rinuncia da parte della Val Giovanni e Figli alla richiesta di risarcimento di danni e/o di pagamento delle penali.

3.4 La merce recapitata in anticipo rispetto alla data prevista per la scadenza potrà essere rifiutata dall'Acquirente; in tal caso, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro della merce, essa sarà rispedita a spese e rischio del Fornitore, con addebito a quest'ultimo di tutti i costi, anche di custodia, stoccaggio e/o magazzinaggio.

3.5 Nel caso di impossibilità di restituzione della merce consegnata in anticipo i termini di pagamento indicati nell'Ordine resteranno inalterati, con addebito al Fornitore dei costi di custodia, stoccaggio e/o conservazione in deposito dei beni.

3.6 Oltre alla merce dovranno essere consegnati tutti i documenti necessari nonché il documento di trasporto con indicazione del codice del Fornitore, del numero dell'Ordine, dell'unità di misura, del codice descrizione dei beni della quantità dei beni consegnati; non saranno valide e opponibili condizioni generali di acquisto eventuali diverse o ulteriori condizioni generali o clausole riportate nei documenti di trasporto o in altri documenti mostrati all'atto della consegna anche se sottoscritti dal personale dell'Acquirente.

3.7 La consegna o il pagamento dei beni, delle opere o dei servizi non potranno essere considerati come accettazione degli stessi, la quale dovrà avvenire a cura dei competenti uffici dell'Acquirente.

4. Collaudo

4.1 I prodotti verranno sottoposti a collaudo, salvo che la Val Giovanni e Figli dichiari espressamente per iscritto di volervi rinunciare. Il collaudo si terrà presso il Fornitore e verrà eseguito in base alle specifiche tecniche dell'Acquirente. Le spese e i costi relativi al collaudo sono a carico del fornitore. Il Fornitore potrà eventualmente partecipare alle prove di collaudo effettuate presso la Val Giovanni e Figli collaborando con la stessa.

4.2 In caso di esito negativo del collaudo, fatto salvo il diritto della Val Giovanni e Figli al risarcimento del danno, al rifiuto del prodotto, alla risoluzione del contratto, il Fornitore presterà a sua cura e spese le sostituzioni e gli interventi e necessari per riportare al più presto il prodotto conforme a quanto stabilito nell'ordine di acquisto o nel singolo contratto.

4.3 Eventuali collaudi, verifiche, pagamenti parziali o totali, test, controlli o eventuali dichiarazioni della Val Giovanni e Figli precedenti il collaudo disciplinato agli artt. da 4.1 a 4.2 non implicheranno accettazione, né alcun effetto liberatorio per il Fornitore.

4.4 All'esito positivo del collaudo presso la Val Giovanni e Figli l'eventuale accettazione del prodotto non svincolerà comunque il fornitore dalle garanzie di cui all'art. 5 che segue.

5 Garanzie e Contestazioni

5.1 Il fornitore garantisce che i prodotti forniti alla Val Giovanni e Figli ed i servizi ad essi connessi saranno: a) liberi da difetti e vizi; b) conformi alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e/o comunitarie; c) conformi alle norme tecniche, alle norme sull'ambiente, alle norme in materia di sicurezza e alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione/commercializzazione del prodotto.

5.2 La garanzia ha una durata di 2 anni. Il Fornitore con la suddetta garanzia si impegna a riparare o sostituire gratuitamente la merce fornita e/o le parti di essa che dovessero risultare difettosi e/o non conformi alla normativa applicabile e/o viziati ovvero che si siano danneggiati durante l'installazione o l'assemblaggio, o qualunque altro servizio o lavoro eseguito dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni. Le spese di trasporto per la restituzione dei prodotti riparati, sostituiti e difettosi sono a carico del Fornitore. Tutti i prodotti, o le parti di essi eventualmente sostituiti e/o riparati saranno garantiti per il periodo di cui a questo art. 5.2, a far data della loro riparazione e/o sostituzione.

5.3 Il Fornitore garantisce per la durata di due anni dalla consegna, salvo diverso termine per le merci sottoposte a scadenza, l'assenza di vizi, la totale conformità qualitativa della merce e delle opere, il buon funzionamento a quanto concordato, anche in relazione alle eventuali informazioni tecniche consegnate dall'Acquirente e a quanto prescritto dalla normativa vigente al momento della fornitura, anche in materia di sicurezza, di igiene, di salvaguardia dell'ambiente, tutela dei lavoratori, tenuto conto altresì delle normative in vigore negli Stati eventualmente interessati dalla merce oggetto di fornitura e dalla

commercializzazione dei veicoli/mezzi in cui la suddetta merce sarà introdotta. A tal proposito, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni possibile azione che dovesse insorgere a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni, assumendosene tutte le relative conseguenze. Nel caso in cui vengano rilevati vizi o malfunzionamenti la cui causa sia attribuibile al Fornitore, l'Acquirente avrà diritto a:

- a) recuperare la merce difettosa e i beni non conformi con lavorazioni supplementari, a rischio del Fornitore e con addebito a quest'ultimo di tutti i costi;
- b) ottenere dal Fornitore l'immediata sostituzione oppure – a scelta dell'Acquirente – la riparazione della parte della fornitura interessata, a rischio del Fornitore e con addebito a quest'ultimo di tutti i costi, ivi compresi i costi di valutazione ed identificazione/selezione della merce e delle opere difettose e non conformi, di riconsegna della merce e di custodia.
- c) assicurarsi la riduzione del prezzo in misura corrispondente alla diminuzione del valore commerciale definitivo della merce in questione;

Se l'acquirente non riterrà utile l'esercizio dei diritti di cui ai punti a-b-c, potrà risolvere con effetto immediato e di pieno diritto, a mezzo di semplice comunicazione, il Contratto e restituire la parte della fornitura in questione anche se già utilizzata o processata, a spese e rischio del Fornitore; in caso di rifiuto da parte del Fornitore a ricevere a proprie spese la parte della fornitura interessata, l'Acquirente potrà distruggere la merce o cederla a terzi, con addebito dei costi al Fornitore. Le imperfezioni e le difformità qualitative dovranno essere denunciate dall'Acquirente al Fornitore entro centocinquanta giorni dall'identificazione; successivamente alla comunicazione di non conformità i rischi sui beni in questione graverranno unicamente sul Fornitore.

5.4 Il termine per la Val Giovanni e Figli per denunciare i vizi della merce fornita è di 150 (centocinquanta) giorni dalla loro scoperta.

5.5 Qualunque responsabilità derivante dalla merce, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico del Fornitore, che terrà indenne la Val Giovanni e Figli e si assicurerà contro tali rischi in maniera adeguata.

5.6 Qualora la Val Giovanni e Figli contestasse la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando: a) il Fornitore non abbia riparato e/o sostituito la merce e/o le parti di essa che dovessero risultare difettosi e non conformi alle specifiche e alla normativa applicabile; b) oppure non sia stata accertata giudizialmente, con sentenza passata in giudicato, l'infondatezza di tali contestazioni, motivo per cui, nelle more dell'accertamento, il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dalla Val Giovanni e Figli interessi moratori di alcun tipo.

5.7 La Val Giovanni e Figli potrà compensare le somme richieste al fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito non fosse certo, liquido ed esigibile.

5.8 Il Fornitore dichiara di possedere idonea Polizza RC con massimale adeguato per l'assicurazione di tutti i rischi e la copertura di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti dalla fornitura della merce all'Acquirente e si impegna, su richiesta di quest'ultimo, a fornirne copia. La suddetta assicurazione non costituisce tuttavia un limite della responsabilità del Fornitore.

6. Corrispettivo e termini di pagamento

6.1 Il compenso della merce oggetto della fornitura, così come le relative tempistiche di pagamento, sarà concordato in ciascun ordine o contratto di acquisto della Val Giovanni e Figli. I prezzi concordati si intendono omnicomprensivi, fissi ed invariabili, salvo diversa pattuizione scritta. Il pagamento del compenso è subordinato alla consegna alla Val Giovanni e Figli della documentazione obbligatoria ed idonea all'utilizzo dei prodotti oggetto di ciascun contratto o ordine di acquisto nonché della documentazione specificamente indicata in ciascun ordine di acquisto o in ciascun singolo contratto.

6.2 Nel caso in cui ci fosse un ritardo nei pagamenti da parte della Val Giovanni e Figli, matureranno unicamente interessi moratori pari al tasso dell'interesse legale.

7. Informazioni riservate

7.1 Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite dal Fornitore e di proprietà della Val Giovanni e Figli, che non siano di pubblico dominio.

7.2 Le Informazioni Riservate comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e con esplicito riferimento a Val Giovanni e Figli, ogni tipo di notizia riguardante: gestione e andamento della società; prodotti e/o procedimenti produttivi applicati; pianificazione, progettazione e/o ricerca e sviluppo; invenzioni e opere d'ingegno; mezzi di produzione e altri beni aziendali; organizzazione della produzione o dell'azienda; informazioni commerciali e politica di gestione della clientela; informazioni economiche e fiscali, conoscenze acquisite; risultati del lavoro svolto; resoconti; materiali; prezzi fornitori; prezzi di vendita dei clienti; campioni; disegni e altre informazioni tecniche; simulazioni al computer; dati; file; programmi e parametri macchina; informazioni provenienti dalla rete di fornitori; hardware e software che siano stati forniti o prodotti.

7.3 Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (digitale, grafica, orale, scritta, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

7.4 In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

- a) siano state trasmesse al Fornitore ed espressamente qualificate come non riservate;
- b) siano state sviluppate indipendentemente dal Fornitore senza utilizzare le Informazioni Riservate;
- c) vengano rivelate al Fornitore da una soggetto diverso dalla Val Giovanni e Figli, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note al Fornitore per fatto non imputabile alla stessa;

7.5 Le Informazioni Riservate comunicate al Fornitore da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti della Val Giovanni e figli sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

7.6 Il Fornitore riconosce il carattere confidenziale di tutte le Informazioni Riservate e conseguentemente si impegna:

- (a) a non sfruttare economicamente, né in tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate;
- b) non utilizzare, né in tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate per fini diversi dall'esecuzione della fornitura richiesta dalla Val Giovanni e Figli;
- c) mantenere strettamente salvaguardata e a non divulgare e/o comunicare a terzi, direttamente e/o indirettamente, in tutto e/o in parte, in forma scritta, orale, grafica o in qualsivoglia altra forma, neppure se in base ad un accordo di segretezza, tutte le Informazioni Riservate senza il preventivo espresso consenso scritto della Val Giovanni e Figli;
- d) a non usare alcuna delle Informazioni Riservate ai fini dell'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale e/o diritti di qualunque altro tipo, né permettere in alcun modo che terzi acquisiscano tali diritti;
- e) non copiare, registrare o riprodurre in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate senza il consenso scritto di Val Giovanni e Figli.

7.7 Il Fornitore potrà rendere disponibili le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente a quei dipendenti, dirigenti e/o amministratori che abbiano necessità di avere accesso alle Informazioni Riservate per l'esecuzione della fornitura, a condizione che tali soggetti vengano messi al corrente del carattere riservato delle Informazioni Riservate e siano obbligati per iscritto a rispettare gli obblighi di confidenzialità e non uso di cui al presente art. 7. Il Fornitore sarà responsabile, manleverà e terrà indenne la Val Giovanni e Figli per ogni eventuale danno subito e/o costo e/o spesa sostenuti dalla stessa a seguito di qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità e non uso anche da parte dei propri suddetti dipendenti, dirigenti e/o amministratori.

7.8 Il Fornitore dovrà restituire alla Val Giovanni e Figli e se necessario eliminare, prontamente e non appena richiesto dalla Val Giovanni e Figli, ciascuna o tutte le Informazioni Riservate che siano in possesso del Fornitore, insieme alle registrazioni, relativi estratti e copie.

7.9 Ove la fornitura, per sua natura, comporti specificatamente l'intervento da parte del Fornitore su Informazioni Riservate le parti potranno sottoscrivere uno specifico Accordo di riservatezza.

7.10 Gli obblighi di cui agli artt. 7.6, 7.7 e 7.8 avranno una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di consegna alla Val Giovanni e Figli dei prodotti dalla stessa ordinati.

8. Diritti di proprietà intellettuale

8.1 Ciascuna parte resterà proprietaria del copyright e di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui documenti e/o sulle informazioni fornite all'altra parte. In ogni caso, il Fornitore concede alla Val Giovanni e Figli ed all'eventuale cliente della stessa una licenza, non esclusiva, cedibile, gratuita ed

inoppugnabile per copiare ed avvalersi di tutte le informazioni ed i documenti forniti dal Fornitore stesso al fine di utilizzare, installare, manutenere i prodotti e per l'utilizzo di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai prodotti oggetto della fornitura. Tale licenza si intende concessa per tutta la vita utile del prodotto fornito dal Fornitore ed il suo corrispettivo si intende già incluso nel corrispettivo concordato per l'acquisto dei prodotti.

8.2 Il Fornitore, inoltre dichiara e garantisce che la merce fornita e la documentazione, nonché l'uso degli stessi, non ledono alcun diritto di terzi, per proprietà industriali o intellettuali. Il Fornitore, nel caso di violazioni di diritti o di pretese di terzi relative a proprietà industriali o intellettuali sui beni e le opere oggetto di fornitura indennizzerà la Val Giovanni e Figli ed i suoi eventuali clienti e li terrà indennida tutti i danni, diretti e indiretti che gli stessi dovessero eventualmente subire e/o sostenere a seguito di pretese e/o azioni di terzi.

9 Codice Etico

9.1 Il Fornitore assicura che ha adempiuto e adempirà, e che i propri eventuali subfornitori o subappaltatori hanno adempiuto ed adempiiranno, a tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, antinfortunistici, retributivi, contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e al personale impiegato per l'esecuzione della fornitura.

9.2 Il Fornitore si impegna a consegnare alla Val Giovanni e Figli, su richiesta, tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 9.1. Nel caso in cui il Fornitore si rifiutasse di consegnare tale documentazione oppure la documentazione consegnata risultasse incompleta o irregolare, la Val Giovanni e Figli avrà diritto di sospendere il pagamento del compenso.

9.3 Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Val Giovanni e Figli e/o il cliente della stessa da qualsiasi pretesa, richiesta e/o azione proveniente da terzi, nonché da qualsiasi spesa, costo, onere, danno, multa, penale, provvedimento sanzionatorio, responsabilità, anche verso terzi, che possa derivare dal mancato rispetto di quanto previsto all'art. 9.2 e dalle leggi e regolamenti applicabili in materia contributiva, previdenziale, retributiva, assicurativa, antinfortunistica, fiscale ed assistenziale.

9.4 Il Fornitore si impegna ad adempiere, ed a fare in modo che i propri dipendenti adempiano, a tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili presso i propri stabilimenti, uffici ed officine. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della fornitura, i dipendenti del Fornitore si dovessero recare, presso la sede della Val Giovanni e Figli o presso uno degli stabilimenti della stessa, il Fornitore si impegna ad adempiere, ed a fare in modo che i propri dipendenti adempiano, a tutte le norme, i regolamenti e le procedure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed a collaborare a tal fine con la Val Giovanni e Figli e con il cliente della stessa.

9.5 Il Fornitore sarà chiaramente responsabile in caso di infrazione e/o inadempimento, da parte sua, del proprio personale, dei propri eventuali sub-fornitori e/o ulteriori sub-appaltatori e del loro personale, eventualmente coinvolti, degli obblighi previsti dall'art. 9.4 e da tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, e pertanto terrà indenne e manlevata la Val Giovanni e Figli e/o il cliente della stessa avverso ogni pretesa, spesa, richiesta, danno, costo, azione, penale, multa, provvedimento sanzionatorio, responsabilità verso terzi.

9.6 Il Fornitore assicura che le proprie attività sono svolte nel pieno rispetto del "Codice Etico" della Val Giovanni e Figli. Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel suddetto Codice Etico rappresenterà grave inadempimento e prevederà la facoltà per la Val Giovanni e Figli di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ciascun contratto o ordine di acquisto, fatto salvo il diritto della Val Giovanni e Figli di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

10 Legge applicabile e Foro competente

10.1 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana.

10.2 Nel caso in cui dovesse insorgere tra le parti qualunque controversia derivante dai contratti e dagli ordini stipulati o con gli stessi connessi, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ivrea, con concorde esclusione di ogni possibile altro Foro concorrente o alternativo.

11 Privacy

11.1 Il fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di cui alla normativa vigente.

12 Varie

12.1 Le presenti condizioni generali di acquisto si applicheranno a tutti i contratti stipulati con un determinato Fornitore, senza necessità di ulteriore sottoscrizione e accettazione delle stesse.

Luogo e Data _____

Timbro e Firma Fornitore per accettazione _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile Italiano, il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 1 (Principi Generali), art. 2 (Ordini, contratti e loro modifiche), art. 3 (Termini di Consegna), art. 4 (Collaudo), art. 5 (Garanzie e Contestazioni), art. 6 (Corrispettivo e termini di pagamento), art. 7 (Informazioni riservate), art. 8 (Proprietà Intellettuale) art. 9 (Codice Etico), art. 10 (Legge Applicabile e foro competente).

Luogo e Data _____

Timbro e Firma Fornitore per accettazione _____